



COMUNE DI BERCHIDDA
Provincia di Sassari
Ufficio del Sindaco
TEL. 079/7039023

PROT. N. 2842

OGGETTO: ORDINANZA N. 16 DEL 03.04.2020.

IL SINDACO

- **VISTI** i DPCM n.6 del 23.02.2020, del 08.03.2020, del 09.03.2020 e dell'11.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. N. 6 del 23.02.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- **VISTO** il D.L. n. 18 del 17.03.2020 con il quale sono disposte misure di potenziamento del Servizio Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- **VISTO** il DPCM del 22.03.2020;
- **VISTE** le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna dalla nr.5 alla nr. 9 del 14.03.2020;
- **VISTA** l'Ordinanza Regionale nr. 11 dell'11 Marzo 2020 "*Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978, nr. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone*";
- **VISTO** il D.L. n. 19 del 25.03.2020;
- **VISTO** il DPCM del 02.04.2020;
- **Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- **Tenuto conto** dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea e dell'evolversi della situazione a livello regionale;
- **TENUTO CONTO** della necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;
- **DATO ATTO** che i richiamati DPCM vietano sull'intero territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- **RAVVISATA** la necessità ed urgenza di rafforzare le disposizioni predette finalizzate ad evitare assembramenti di persone e limitarne gli spostamenti;
- **CONSTATATO** l'aumento del numero dei contagi e la necessità di adottare misure sempre più restrittive garantendo comunque i servizi essenziali alla cittadinanza;
- **RITENUTO** necessario disporre ulteriori misure di prevenzione e contenimento;
- **CONSIDERATO** che il relativo provvedimento è da ricondursi alla attribuzione del Sindaco ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che dispone "Il Sindaco quale ufficiale di Governo adotta con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";
- **RICHIAMATA** la legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria locale competenza in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;
- **RICHIAMATE** le ordinanze n. 07 del 12.03.2020, n. 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020, n. 10 del 17.03.2020, n. 11 del 18.03.2020, n. 12 del 21.03.2020, n. 13 del 24.03.2020, n. 14 del 31.03.2020, n. 15 del 01.04.2020;
- **VISTA** l'adozione del protocollo operativo di protezione civile contenente misure di soccorso alla popolazione;
- **DATO ATTO** che si rende necessario adottare misure ulteriori di limitazione agli spostamenti delle persone;

ORDINA

- **CHE a partire dal giorno 04 Aprile 2020 e fino al 13 Aprile 2020, salvo eventuali modifiche o proroghe del citato decreto, per le motivazioni di cui in premessa:**
 1. In attuazione del divieto di spostamento dal proprio domicilio, dalla propria residenza o dalla propria dimora, ad eccezione delle specifiche necessità normativamente individuate, nonché in attuazione del divieto di creare assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, è fatto divieto di svolgere attività motorie o sportive, nonché di effettuare passeggiate o comunque intrattenersi in aree frequentate da più persone nei parchi pubblici o aperti al pubblico, giardini pubblici o aperti al pubblico, pubbliche vie e altre aree che possano comunque attrarre la presenza di più persone contemporaneamente.
 2. E' fatto obbligo di limitare i propri spostamenti esclusivamente alle strette necessità di lavoro, personali o di salute definite dalla citata normativa nazionale e di autocertificare tali necessità nelle forme dalla stessa prescritte per l'eventuale verifica da parte delle Autorità competenti. Gli spostamenti dovranno avvenire seguendo il tragitto più breve per raggiungere dal luogo del domicilio, abitazione o residenza, la sede di destinazione e per il tempo strettamente necessario al loro assolvimento.

3. E' fatto obbligo di limitare, durante l'arco della giornata, l'accesso all'interno dei locali degli esercizi commerciali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone. **POTRÀ EFFETTUARE LA SPESA UN SOLO COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE PER UNA SOLA VOLTA AL GIORNO.**
4. E' fatto obbligo, in via precauzionale, l'utilizzo di guanti monouso e mascherine all'interno degli edifici erogatori di servizi pubblici (Comune, Poste, Banche, altro), negli esercizi commerciali di qualunque dimensione e tipologia, nelle dimore o altro luogo chiuso di terzi, all'interno dell'abitacolo di automobili esclusivamente in presenza di più persone ed, in generale, in tutti i luoghi anche esterni nei quali si configuri incontro ravvicinato di più persone, quali le file d'attesa, fermo restando il rispetto delle altre misure di prevenzione di carattere generale; in caso di indisponibilità è fatto comunque obbligo di coprirsi naso e bocca, in modo da ridurre i rischi di contagio da Coronavirus. Gli esercenti sono tenuti a vigilare sulla corretta applicazione di quanto previsto dall'ordinanza.
5. E' fatto obbligo di limitare alle immediate vicinanze della residenza, non oltre 200 metri dalla stessa, l'accompagnamento dell'animale di compagnia, per l'espletamento delle esigenze fisiologiche dell'animale.
6. E' consentita, altresì, limitatamente ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare, l'uscita per la conduzione hobbistica di poderi, orti, vigneto ed ortofrutticole in genere, finalizzati al sostentamento familiare.
7. La chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali di qualsiasi natura ad eccezione di farmacie ed edicole.
8. E' fatto divieto di utilizzo di slot machine e giochi con vincite in denaro e sospeso il funzionamento degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, laddove presenti.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con le sanzioni amministrative di cui al D.L. n. 19 del 25.03.2020.

DISPONE

Che l'Amministrazione Comunale continuerà a fornire gratuitamente tre “copri bocca e naso” per nucleo familiare allo scopo di dotare di presidi di protezione contro la diffusione del contagio TUTTA LA CITTADINANZA. La distribuzione, avviata già a partire dal 30 marzo 2020, è in atto nei giorni successivi, in base ai tempi di consegna dei presidi al Comune da parte del fornitore.

Che la presente sia trasmessa alla Prefettura di Sassari, alla Stazione Carabinieri di Berchidda, alla Polizia Locale-Sede-alla locale Compagnia Barracellare.-

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Online del Comune di Berchidda www.comune.berchidda.ot.it.

Avverso tale provvedimento, entro 60 giorni dalla data di affissione all'Albo pretorio del Comune, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti, da parte di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 37 del CDS e secondo le modalità di cui all'articolo n. 74 del relativo regolamento di esecuzione. In via alternativa, entro lo stesso termine, può essere proposto ricorso innanzi al TAR di Cagliari.

Berchidda, 03.04.2020

**IL SINDACO
Prof. Andrea NIEDDU**

